

COMUNE DI MONTEGALDA

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA RISERVATI AD ANZIANI AUTOSUFFICIENTI ANNO 2023

Il Comune di Montegalda indice il presente bando di concorso per l'anno 2023 per l'assegnazione di alloggi che si renderanno disponibili, riservati ad anziani autosufficienti.

Coloro i quali hanno già presentato istanza nel precedente bando sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente avviso.

1) REQUISITI PER L'ACCESSO (Art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso speciale è consentita per un unico ambito territoriale a:

- a) cittadini italiani;
- b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
- c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
- d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Veneto da almeno cinque anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi dieci anni, fermo restando che il richiedente deve essere, comunque, residente nel Veneto alla data di scadenza del bando;
- b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici" di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
- c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
- d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
- e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 22.514,00;
- f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e

devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso vigente in tale momento. Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

Sono inoltre richiesti dal Comune i seguenti ulteriori requisiti:

a) aver compiuto il 65 (sessantacinquesimo) anno di età alla scadenza del bando essere in condizioni di autosufficienza fisica e psichica.

b) avere il nucleo familiare composto dal solo richiedente, o da questi ed il coniuge, o da questi e persona unita civilmente ai sensi all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero dal richiedente e convivente purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge.

2) CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (Art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018, così come integrato con deliberazione della Giunta comunale n. 34 del 07.04.2023 di approvazione del presente bando speciale.

I punteggi sono attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare, detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive:

a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:

- indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00 punti 5
- indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00 punti da 1 a 5

b) presenza di persone anziane di età:

- compresa fra anni 65 e anni 75 punti da 1 a 3
- oltre i 75 anni punti 3

c) presenza di persone con disabilità, stante il requisito imprescindibile di autosufficienza che deve perdurare per tutto il periodo di assegnazione:

- presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*) punti 3
- presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L 104/92 (*) punti 5

(*) Le condizioni di cui ai precedenti punti non sono cumulabili.

In caso di assegnazione dell'alloggio dovrà essere documentata dall'assegnatario la condizione di autosufficienza del richiedente e anche per altro eventuale componente nucleo familiare.

d) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:

- da dieci a trenta anni punti da 2 a 7
- oltre i trenta anni punti 7

e) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza

punti 2

f) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni

punti da 1 a 5

Condizioni oggettive:

a) condizioni abitative improprie dovute a:

- dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente Certificata dall'ente che ha assegnato la dimora punti 10
 - coabitazione con altro o più nuclei familiari punti 1
 - presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio punti 2
 - sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14) punti da 2 a 4;
 - alloggio antigienico punti 2
- b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate punti 12
- c) mancanza di alloggio da almeno un anno punti 14
- Ulteriori condizioni stabilite dal Comune di Montegalda
- a) residenza anagrafica nel Comune di Montegalda:
- da tre a cinque anni punti da 1 a 3
 - da cinque a nove anni punti da 4 a 7
 - oltre i nove anni punti 8.

3) MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE.

La domanda è presentata mediante apposita modulistica, ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE in corso di validità di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 214 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di anti-igienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n. 76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- verbale di conciliazione giudiziaria (*);
- ordinanza di sgombero (*);
- dichiarazione di impegno a produrre certificazione o attestazione, rilasciata dalla competente Autorità dello Stato estero di provenienza del cittadino con cittadinanza non comunitaria in assenza di apposite convenzioni internazionali, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera c) della L. R. n. 39/2017.

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

4) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, fissato al **29 dicembre 2023 ore 13.00**

5) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.

L'ATER della provincia di Vicenza, appositamente delegata dal Comune di Montegalda, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Entro dieci giorni dall'approvazione da parte del Comune, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni consecutivi nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

6) GRADUATORIA DEFINITIVA DI ASSEGNAZIONE.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune che provvede alla redazione e approvazione della graduatoria definitiva entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

7) ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI.

Ai sensi dell'art. 24 L.R. 39/2017, gli alloggi disponibili sono suddivisi tra gli aspiranti assegnatari in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica. L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva, sarà disposta secondo quanto previsto dall'art. 10 del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i.

Il contratto di locazione avrà durata di cinque anni ed è rinnovato ad ogni scadenza per un uguale periodo alle seguenti condizioni:

- a) Permanenza dei requisiti per l'assegnazione dell'alloggio ai sensi del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i.
- b) Assenza delle cause che determinano annullamento o decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, di cui agli articoli 31 e 32 ai sensi del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i.
- c) Permanenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale in materia.

8) MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE.

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del Regolamento regionale in materia di e.r.p. n. 4/2018 e s.m.i.

Montegalda, 28 novembre 2023

IL RESPONSABILE
f.to dott.ssa Cecilia Gualdo